

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. Giuliana Enrica Monti

Della IV sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa Civile iscritta a n° 3126/08 Ruolo Generale promossa

DA:

BELBOU HASSAN

Elettivamente domiciliato in San Lazzaro di Savena (Bo) via Emilia n. 3 presso lo Studio degli avv.ti Marco Bordoni e Francesca Cantarini che lo rappresentano e difendono come da mandato a margine dell'atto di citazione

attore

CONTRO:

GENERTEL ASSICURAZIONE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Bologna P.zza Calderini n. 1 presso lo studio dell'avv. Mauro Mazzucato che la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato

Convenuta

Oggetto : risarcimento danni veicoli

Conclusioni di parte attrice : "ritenere fondata la domanda dell'attore e conseguentemente, accertata la validità del nesso causale tra sinistro e lesioni subite dal sig. Hassan Belbou, condannare la convenuta al pagamento a favore

SENT.N. 31350/09

EPON. 106555/09

R.G. N. 3126/08

REP.N. ✓

Spedita il: 3.10.08

Depositata il:

24 NOV. 2009

OGGETTO:risarcimen
to danni

dell'attore, delle somme relative alle spese ~~in~~ ~~dal~~ medesimo sostenute, per complessivi €791,43, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo. Il tutto entro € 1.033,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e accessori”.

Conclusioni di parte convenuta: “...nel merito, dato atto che Genertel spa è sempre stata ed è tuttora disponibile a indennizzare le spese mediche sostenute dall'attore, come da richieste, dichiarare la somma già versata dalla società convenuta al sig. Hassan Belbou soddisfacente delle pretese risarcitorie dello stesso, respingendo ogni e diversa domanda. Con vittoria di spese ed onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Belbou Hassan conveniva in giudizio, avanti a questo Ufficio, la compagnia Genertel spa per sentirla condannare al pagamento delle somme relative alle spese mediche da lui sostenute, per complessivi € 791,43, oltre a interessi e rivalutazione.

L'attore spiegava che dette spese erano conseguenti alle lesioni fisiche patite in occasione del sinistro avvenuto il 27.12.2006; che per tale sinistro gli erano già stati liquidati € 3.650,00 (comprensivi di € 400,00 quali spese di ~~lo~~ di risarcimento danno biologico e che da tale liquidazione ~~escluse~~ escluse le spese mediche, perché si pretendeva dall'attore la ~~presentazione~~ degli originali delle relative certificazioni mediche. Richiesta alla cui ~~liquidazione~~ liquidazione si era già provveduto, con la consegna delle relative copie.

Si costituiva in giudizio la convenuta, che concludeva come in premessa.

In considerazione del carattere documentale del procedimento, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni innanzi trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e merita accoglimento.

Si rileva che, ai sensi dell'art. 2719 C.C., le copie fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche. Il legislatore ha subordinato però detta efficacia alla circostanza della dichiarazione di conformità dell'originale, attestata da pubblico ufficiale competente (Cancelliere, Ufficiale Anagrafe Comunale ecc.) e salvo espresso disconoscimento.

Nella fattispecie, pur trattandosi di copie non "autenticate" dal pubblico Ufficiale di cui innanzi, non risulta che queste siano state espressamente disconosciute dalla controparte. Il mancato espresso disconoscimento induce il giudicante a ritenere la piena validità probatoria delle stesse e di conseguenza la pretesa di produzione in originale appare pretestuosa. Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M

Il G.C.P. di Bologna, definitivamente pronunciando, così provvede :

- accoglie la domanda attorea e di conseguenza condanna parte convenuta al pagamento in favore di ~~Bolha~~ Hassan, della somma di € 791,43, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna altresì parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 1029,50 di cui € 485,00 per diritti, € 517,00 per onorario, € 37,50 per esborsi, oltre al 12,50% T. P., I.V.A. e CPA come per legge.

- Sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.

Così deciso in Bologna il

Depositato in Cancelloria

24 NOV. 2009

il

IL CANCELLIERE
Santino Di Giorgio

Il Giudice di Pace

Avv. Giuliana Enrica Monti